

mezza quarta. Restando del tutto proibite le sponde da letto lavorate a qual si voglia modo, et anco li merli, sotto pena di ducati vinti per ogni cosa devedada, intendendosi fornimenti di seta del letto per una cosa, paviglion, tornaletto, over covertor per una, carieghe et scagni per una, fornimenti da fuogó per una, spalliera o razzi una, vestimenti da donna una, et quelli della creatura una.

Non si possa sotto l' istessa pena usare alcun carro, baldachin, o altro ornamento per portar a battizzar le creature, o tenerli in casa, le qual creature non siano adornate con alcuna sorte di zoglie, over perle, con lincioli, fazzouli, o altra cosa che sia lavorata d' oro o argento, over di seda.

Alli battesimi non possino esser più di sei compari, di quelli però che sono permessi dalle leggi nostre, alli quali compari non possi esser mandato a donar altro, che un marzapan per cadauno senza altra cosa sopra. Nè per li compari dell' anello, nè per quelli, che tenessero, o levassero la cresima possi esser fatto donativo alcuno, che ecceda il valore de ducato uno, nè da quelli esser accettata cosa alcuna oltra la detta summa sotto la pena sopraseritta di ducati vinti ».

PROVVEDITORI *al sal.* Eran quattro, appellati anticamente *Salinieri del mare*, spettando loro tutto ciò che si riferiva all' amministrazione delle saline dello Stato, alla fabbricazione, alla custodia, alla vendita ed ai dazii del sale, destinata essendo la cassa di quell' Ufficio a sostenere tutte le spese di costruzione, o di ristauo delle fabbriche pubbliche.

— *sopra l' Adige.* Istituiti nell' anno 1586, furono destinati a soprantendere all' esercizio della navigazione fatto dai sudditi sull' Adige. Erano tre, e si toglievano dal senato.

— *sopra Banchi.* Ugualmente, nell' anno 1524, eran tratti del senato tre patrizii i quali, con diritto d' inquisizione, dovesero far eseguire le leggi regolatrici i banchi (v. *Bancogiro*) e deciderne le controversie. Questi Provveditori duravano in carica sei mesi.

— *sopra i beni Comunali.* Avevano la sopratendenza a tutti que' beni i quali, per immemorabile permissione del principato, non erano passati in possesso di privati, ma erano rimasti in proprietà dei Comuni delle provincie, preservandoli per ciò, principalmente, dalle usurpazioni. Questi Provveditori, ch' eran tre, ebbero principio nell' anno 1574, e stavano in carica un anno.